



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Gabinetto

19809

2019
liquidazione
per finanziere
+ ST

23 SET. 2014



AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Gabinetto

(Rif. nota n. 19323 del 7 agosto 2014)

ROMA

e, p.c.:

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

AL DIPARTIMENTO DEL TESORO

SEDE

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDG
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0022117 - 24/09/2014 - INGRESSO

Oggetto: DI (MISE - MEF) in attuazione dell'art. 6, comma 1, del DL 145/2013 relativo all'istituzione di un *voucher* per favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese.

Si restituisce l'originale del decreto indicato in oggetto, controfirmato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO DI GABINETTO
ad interim

Valerio Vaccaro



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante "Interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" e, in particolare, l'articolo 6, che istituisce misure atte a favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale;

Visto il comma 1 del predetto articolo 6, il quale prevede, a beneficio di micro, piccole e medie imprese, l'adozione di interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000,00 euro da concedere conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), per l'acquisto di software, hardware o servizi, finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico;

Considerato che il predetto regolamento (CE) n. 1998/2006, in vigore sino al 31 dicembre 2013, è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

Visto il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari o sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e che la somma così individuata è ripartita tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole regioni;

Visto il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il quale dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi;





Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all’articolo 3 del medesimo decreto;

DECRETA:

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- b) “*Decreto-legge*”: il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Art. 2. (Ambito e finalità di applicazione)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del *Decreto-legge*, lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo *Decreto-legge*.

2. L’intervento previsto dal presente decreto è finalizzato a sostenere, tramite contributi in forma di Voucher di valore non superiore a 10.000,00 euro, l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano:

- a) il miglioramento dell’efficienza aziendale;
- b) la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
- c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
- d) la connettività a banda larga e ultralarga;
- e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
- f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.





3. I servizi e le soluzioni informatiche di cui al comma 2 devono essere acquisiti successivamente all'assegnazione del Voucher.

Art. 3.

(Risorse finanziarie)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, del *Decreto legge*, determinate nell'ammontare con successivo decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo 6, comma 2, sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

2. Le imprese devono dichiarare, in sede di presentazione della domanda, che l'importo del Voucher richiesto non è tale da determinare il superamento del massimale "de minimis" di loro spettanza.

3. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1 è istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57, citato nelle premesse, una riserva, in misura pari al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili, destinata alla concessione dei Voucher a beneficio delle micro, piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e che pertanto rientrano nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012.

4. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sui costi ammessi all'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

(Gestione della misura)

1. Alla gestione dell'intervento di cui al presente decreto provvede la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*.

Art. 5.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda per la concessione del Voucher di cui all'articolo 2, comma 2, le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) qualificarsi come micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 18 ottobre 2005, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato;

b) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

c) avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;





d) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher;

f) non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Art. 6.

(Agevolazione concedibile)

1. Alle imprese di cui all'articolo 5 può essere riconosciuto un Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili, così come ripartite ai sensi del successivo decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 2, del *Decreto-legge*. I Voucher sono concessi nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili di cui all'articolo 7.

Art. 7.

(Attività e spese ammissibili)

1. Con riferimento agli ambiti di attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali.

2. Con riferimento agli ambiti di attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici e all'introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro.

3. Con riferimento agli ambiti di attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.

4. Con riferimento agli ambiti di attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), sono ritenute ammissibili, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 2, comma 2, le spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi, e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga.

5. Con riferimento agli ambiti di attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono ritenute ammissibili, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 2, comma 2, le spese relative all'acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare.





6. Con riferimento agli ambiti di attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), sono ritenute ammissibili le spese per la partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di formazione qualificata, purché attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del medesimo articolo 2, comma 2. Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al personale delle imprese beneficiarie (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal registro delle imprese o dal libro unico del lavoro.

Art. 8.

(Presentazione delle istanze)

1. Le istanze di accesso all'agevolazione di cui all'articolo 6, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e riportanti l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese da sostenere di cui all'articolo 7, nonché l'importo del Voucher richiesto, devono essere presentate, nel periodo di apertura dello sportello fissato con il provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).

2. Per presentare la domanda l'impresa deve disporre:

a) di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante;

b) della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione.

3. I contenuti del modello di domanda, le modalità e i termini, iniziale e finale, di presentazione della medesima istanza, le modalità di concessione del Voucher e gli schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse, sono definiti dal *Ministero*, sulla base dello schema standard di bando per la presentazione delle domande e l'accesso alle agevolazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto, con successivo provvedimento a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Il medesimo provvedimento direttoriale riporta altresì il riparto su base regionale delle risorse finanziarie previsto dall'articolo 6, comma 2, del *Decreto-legge* e l'indicazione delle regioni nel cui territorio devono essere ubicate le unità produttive delle imprese beneficiarie, nonché, in ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'articolo 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell'agevolazione prevista dal presente decreto.

4. Il *Ministero*, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di agevolazione, a seguito della verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'impresa richiedente, della completezza della domanda, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal richiedente e delle dichiarazioni rese dallo stesso, e dell'ammissibilità delle spese esposte in domanda, determina l'importo delle spese ammissibili e del Voucher concedibile per ciascuna impresa beneficiaria.

5. Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili alle imprese istanti sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, tenuto conto dell'articolazione e ripartizione della dotazione finanziaria di cui al successivo decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 2, del *Decreto-legge* e di quanto previsto al comma 6 del presente articolo, il *Ministero* procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascun beneficiario.

6. Il *Ministero*, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e di massimizzare il beneficio per le imprese e qualora in una o più regioni il fabbisogno





finanziario risulti inferiore al limite di spesa di cui al successivo decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 2, del *Decreto-legge*, procede al riparto delle risorse eccedenti tra le restanti regioni in proporzione ai rispettivi fabbisogni non coperti per la concessione dei Voucher, tenuto conto dei vincoli correlati alle diverse fonti finanziarie di cui all'articolo 6, comma 1, del *Decreto-legge*.

7. Nel caso in cui siano destinate ulteriori risorse finanziarie alla concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto, il *Ministero*, con decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.

8. Il *Ministero* comunica l'avvenuta assegnazione del Voucher mediante l'adozione di un provvedimento, anche cumulativo per più imprese, di concessione del beneficio.

Art. 9.

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è effettuata dal *Ministero* in un'unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente all'acquisizione da parte dei beneficiari dei servizi e delle soluzioni informatiche di cui all'articolo 2, comma 2, e secondo le disposizioni operative fissate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, il *Ministero* può avvalersi della procedura prevista, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 dell'8 ottobre 2013, dalla convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 con l'Associazione Bancaria Italiana, previa estensione della suddetta convenzione alle finalità di cui al presente decreto.

Art. 10.

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. In ogni fase del procedimento il *Ministero* può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione e presso la sede del beneficiario, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni ovvero dei servizi oggetto del Voucher, il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'impresa beneficiaria, nonché la sussistenza e la regolarità della documentazione dalla stessa prodotta.

Art. 11.

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, qualora:

- a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa;
- b) risulti essere irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- c) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;
- d) non siano rispettati i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di erogazione di cui all'articolo 9;





e) intervenga il fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero l'apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale;

f) sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 12
(Disposizioni finali)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, è adottato successivamente al perfezionamento degli atti di individuazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Decreto-legge*, della copertura finanziaria degli interventi di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE







Allegato 1
(Articolo 8, comma 3)

**ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 145/2013 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA
DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO
DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

SCHEMA STANDARD DI BANDO

1. DOTAZIONE FINANZIARIA E RIPARTIZIONE REGIONALE
 - 1.1 Dotazione finanziaria (così come individuata dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013)
 - 1.2 Articolazione regionale delle risorse finanziarie disponibili (così come individuata dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013)
2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 2.1 Termini di apertura dello sportello
 - 2.2 Procedura informatica e modalità di presentazione delle domande
 - 2.3 Documentazione a corredo dell'istanza
3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 3.1 Verifica requisiti di ammissibilità e completezza della domanda
 - 3.2 Modalità di concessione del Voucher (determinazione importi concedibili ed eventuale riparto degli stessi in caso di insufficienza delle risorse, ovvero di fabbisogni finanziari inferiori al limite di spesa previsto per una o più regioni)
4. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ED EROGAZIONE DEL VOUCHER
 - 4.1 Obblighi del beneficiario
 - 4.2 Modalità e termini per la rendicontazione delle spese ammissibili
 - 4.3 Termini e disposizioni operative per l'erogazione del contributo
5. CONTROLLI E REVOCHE
 - 5.1 Monitoraggio, controlli e ispezioni
 - 5.2 Decadenza dal beneficio
 - 5.3 Revoca e recupero del contributo
6. DISPOSIZIONI FINALI
 - 6.1 Oneri informativi
 - 6.2 Disposizioni finali

ALLEGATI

- A) Modulo di domanda
- B) Modulistica per la presentazione della richiesta di erogazione





Ministero dello Sviluppo Economico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1) Premessa

L'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. decreto *Destinazione Italia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha istituito, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, un contributo, assegnato tramite la concessione di un Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro per l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

La copertura finanziaria dell'intervento è posta a carico della proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali comunitari, ovvero della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite massimo complessivo di euro 100.000.000,00. Entro tale limite, l'ammontare dell'intervento è previsto sia stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 145/2013).

La predetta dotazione finanziaria è ripartita tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio territorialmente competenti nelle singole regioni.

La legge fissa le disposizioni generali di funzionamento del predetto contributo e rinvia a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la declinazione operativa delle previsioni in essa contenute.

Il decreto interministeriale in oggetto stabilisce, pertanto, le modalità attuative dell'intervento "Voucher per la connettività". In particolare, sulla base di quanto previsto dalla norma di legge, sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi, con l'individuazione di spese ammissibili, modalità di presentazione delle istanze, di concessione ed erogazione del beneficio, di verifica e controllo dell'effettività e regolarità dei costi sostenuti, nonché di cause di decadenza e revoca dell'agevolazione.

Il Voucher è concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Al riguardo, le imprese dovranno dichiarare, in sede di presentazione della domanda, che l'importo del contributo richiesto non è tale da determinare il superamento del massimale "de minimis" di loro spettanza.





2) Descrizione dei principali contenuti del provvedimento

L'**articolo 1** riporta le definizioni adottate ai fini del decreto in oggetto.

L'**articolo 2** individua ambito e finalità di applicazione dell'intervento, specificando che lo stesso è volto a favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, tramite la concessione di un contributo a fondo perduto, in forma di Voucher, di valore non superiore a 10.000,00 euro. Dette finalità potranno essere perseguite dai soggetti beneficiari attraverso l'acquisto di software, hardware o servizi specialistici che consentano di: migliorare l'efficienza aziendale; modernizzare la propria organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; sviluppare soluzioni di e-commerce; fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; prevedere interventi di formazione qualificata, nel campo ICT, del proprio personale. Le spese ammissibili sono definite nel dettaglio all'articolo 7.

L'**articolo 3** stabilisce che le agevolazioni, a valere sulle risorse che saranno determinate, nel limite previsto dalla norma istitutiva, con il decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 145/2013, siano concesse in regime "de minimis" e che, nell'ambito della dotazione finanziaria dell'intervento, sia prevista una riserva pari al 5% per le micro, piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012.

All'**articolo 4** è previsto che la gestione dell'intervento sia affidata alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico.

L'**articolo 5** individua i soggetti beneficiari dei Voucher: micro, piccole e medie imprese localizzate sul territorio nazionale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano (fatta eccezione per i comparti di attività esclusi dal Regolamento (UE) n. 1407/2013) o dal regime contabile adottato. Le imprese proponenti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta in sede di presentazione della domanda, dovranno attestare il possesso dei requisiti necessari per accedere al finanziamento: qualificarsi come Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI); non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher; non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Nell'**articolo 6** viene stabilito che ciascuna impresa proponente può beneficiare di un unico Voucher, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili, a loro volta identificate all'**articolo 7**.

Con riferimento alle spese volte a favorire la connettività:

- è prevista la limitazione ai costi sostenuti una tantum per l'attivazione del servizio, data la contestuale previsione nel decreto-legge *Destinazione Italia*, all'articolo 6, comma 10, di un credito d'imposta avente analoghe finalità;
- è data facoltà alle imprese proponenti di optare per la banda larga e ultralarga ovvero per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare laddove dovessero essere





localizzate in aree le cui condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o all'interno delle quali gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili.

L'**articolo 8** disciplina la procedura per l'accesso al beneficio. In particolare, è previsto che le imprese presentino, nel periodo di apertura dello "sportello", l'istanza esclusivamente per via telematica, attraverso apposita piattaforma informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico.

Il modello di domanda, le modalità e i termini, iniziale e finale, per la sua presentazione saranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sulla base dello schema standard di bando allegato al decreto illustrato dalla presente relazione. Il medesimo provvedimento direttoriale recherà il riparto su base regionale delle risorse che saranno state determinate con il decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 145/2013, nonché l'indicazione delle regioni nei cui territori dovranno essere ubicate le unità produttive delle imprese beneficiarie del contributo.

Al comma 5 dell'articolo 8 è previsto che, nel caso in cui l'importo dei Voucher complessivamente concedibili alle imprese istanti sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, il Ministero dello sviluppo economico conceda l'agevolazione secondo un criterio proporzionale di riparto. In tale evenienza il Ministero determinerà il rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'importo dei Voucher complessivamente concedibili alle imprese istanti, che verrà poi moltiplicato, ai fini della determinazione del Voucher assegnato al singolo beneficiario, per l'importo richiesto dall'impresa, come eventualmente rideterminato a seguito delle verifiche istruttorie di completezza della domanda e di ammissibilità delle spese.

E' prevista inoltre la possibilità per il Ministero, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e di massimizzare il beneficio per le imprese, di procedere, qualora in una o più regioni il fabbisogno finanziario dovesse risultare inferiore al limite di spesa di cui alla tabella sopra riportata, ad una diversa assegnazione delle risorse eccedenti tramite attribuzione delle stesse alle restanti regioni in proporzione al fabbisogno non coperto, tenuto conto dei vincoli correlati alle diverse fonti finanziarie di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge.

L'**articolo 9** disciplina l'erogazione del contributo, le cui disposizioni operative saranno definite con successivo provvedimento a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Al comma 2 è stabilito che il Ministero dello sviluppo economico, verificatane la percorribilità, possa estendere all'intervento in oggetto la procedura prevista dalla convenzione stipulata con l'Associazione Bancaria Italiana per l'attuazione del decreto ministeriale 29 luglio 2013, relativo al bando per gli investimenti innovativi nelle regioni dell'obiettivo Convergenza (convenzione del 12 febbraio 2014). In tale evenienza, le erogazioni potranno essere gestite come di seguito riportato:

- il Ministero eroga l'agevolazione sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate, presentate dall'impresa beneficiaria unitamente alla richiesta di erogazione;
- a seguito della comunicazione dell'avvenuta assegnazione del Voucher, il soggetto beneficiario procede all'apertura, presso una delle banche convenzionate, di un conto corrente bancario vincolato all'effettuazione delle spese oggetto di assegnazione del Voucher, dandone comunicazione al Ministero;
- il soggetto beneficiario dovrà, quindi, inserire - all'interno della piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero - gli estremi identificativi delle fatture, non ancora quietanzate, relative ai beni/servizi acquisiti, la copia elettronica di queste ultime, l'elenco dei fornitori corredato dalle loro coordinate bancarie e l'estratto del conto corrente vincolato attestante la





presenza sullo stesso di una disponibilità finanziaria pari alla somma del 50% del valore dei beni/servizi oggetto della richiesta di erogazione e dell'IVA relativa agli stessi;

- l'erogazione del contributo, verificata la coerenza e l'ammissibilità delle spese sostenute, sarà effettuata in un'unica soluzione, attraverso il pagamento delle fatture emesse dai fornitori dei beni ovvero dei servizi acquisiti dal soggetto beneficiario, per il tramite del conto corrente vincolato intestato allo stesso e per effetto del versamento sul medesimo conto, ad integrazione delle risorse finanziarie a carico del soggetto beneficiario, del contributo da parte del Ministero.

L'**articolo 10** disciplina le attività di monitoraggio, ispezione e controllo volte a verificare, anche a campione e in ogni fase del procedimento, l'effettiva acquisizione dei beni/servizi oggetto del Voucher, il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'impresa beneficiaria, nonché la sussistenza e la regolarità della documentazione prodotta.

Nell'**articolo 11** sono menzionate le cause di revoca, totale e parziale, del beneficio concesso.

L'**articolo 12** subordina l'adozione del provvedimento di apertura del bando all'individuazione della copertura finanziaria dell'intervento ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 145/2013.

3) Copertura finanziaria

La copertura finanziaria per l'assegnazione dei Voucher è posta a carico:

- a) della proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste e a seguito dell'approvazione della Commissione europea,

ovvero

- b) della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

